



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 37

L'anno **2026**, addì **28** del mese di **aprile** alle ore **22:00**, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 26 del 12/05/2022, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano collegati in audio e video i Signori:

		Presenti/Assenti
RICCHI ARNALDO	SINDACO	Presente
REMITTI UGO	VICESINDACO	Presente
BENEVENTI MARICA	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA collegato in audio e video.

Il Presidente RICCHI ARNALDO, essendo legale il numero degli intervenuti, pone in trattazione il seguente

OGGETTO

TASSA RIFIUTI (TARI) - PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha stabilito misure a tutela degli utenti economicamente svantaggiati nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 ad oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" che ha ufficialmente introdotto "il bonus sociale rifiuti" relativamente all'anno 2025 definendone i criteri applicativi;
- la Delibera ARERA n. 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025 ad oggetto "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24";
- la Delibera ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 recante le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate a partire dall'anno 2026 unitamente all'Allegato A "Testo Unico per la Regolazione delle Modalità Applicative per riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti" cd. TUBR;

CONSIDERATO che:

- il bonus sociale rifiuti è riconosciuto a cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che, in particolare, abbiano un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei con massimo tre figli a carico (aggiornato al 01/01/2026 a 9.796 euro) o ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- il bonus è riconosciuto solo all'utenza domestica intestata ad uno dei componenti il nucleo ISEE;
- il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l'utente ne faccia richiesta con la presentazione di apposite domande. Infatti, se il cittadino presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e l'attestazione ISEE calcolata rientra nelle soglie sopra menzionate, i dati dell'utente vengono trasmessi, l'anno successivo alla presentazione della DSU, per le prime verifiche alla banca dati del Sistema Informativo Integrato- SII e alla banca dati di ANCI. Successivamente i medesimi dati vengono inviati al Comune che, effettuate alcune ulteriori verifiche, provvede alla erogazione del bonus;
- il bonus sociale rifiuti è calcolato da ogni Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU, per il comune di Riolunato è il comune stesso) in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI pari al 25% dell'importo che viene richiesto per l'anno di competenza della DSU;
- nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, il GTRU dovrà applicare l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGATE;
- il GTRU deve verificare che il codice fiscale e il nominativo dell'intestatario dell'utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti appartenenti al nucleo familiare agevolabile ISEE; inoltre deve verificare che l'utenza agevolabile sia ad uso domestico;
- il bonus viene corrisposto, con cadenza annuale, all'interno dell'avviso di pagamento emesso nell'anno successivo a quello di presentazione della DSU, nella prima rata utile e comunque entro il 30 giugno; qualora la prima rata utile sia successiva a tale data, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro lo stesso termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo;

RISCONTRATO che:

- *“Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno $a+1$, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.” (Art. 10.6 TUBR);*
- *“La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.” (Art. 10.7 TUBR);*
- *“L'importo di cui al comma 10.6, trattenuto a compensazione dal gestore, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti.” (Art. 10.8 TUBR);*

CONSIDERATO che:

- il bonus rifiuti è di nuova applicazione e che, oltre alle verifiche e ai controlli da dover effettuare, deve essere liquidato entro il termine del 30 giugno;
- con l'art. 1, comma 677, della Legge 30/12/2025 n. 199, è stata disposta la proroga al 31 luglio di ciascun anno del termine per l'approvazione dei piani finanziari;

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione non intende andare contro alla socialità della misura agevolativa di recente introduzione;

VALUTATO pertanto che è intenzione dell'Amministrazione comunale, quantomeno in fase iniziale, di NON avvalersi della facoltà di trattenere il bonus spettante a compensazione della morosità pregressa del beneficiario;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 18 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI), approvato con delibera C.C. n. 14 del 27/4/2023, il quale dispone al comma 3. che “le somme dovute sono rimosse generalmente in due rate aventi cadenza semestrale; la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle tariffe Tari per l'anno di riferimento “ e al comma 4. che “Il numero e la scadenza delle rate possono essere modificate con atto della Giunta Comunale”;

RICHIAMATA, in particolare, la disciplina in materia di tassa rifiuti (TARI) dettata dai seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- comma 683 il quale stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- comma 654 il quale stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO altresì l'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 228/2021 (c.d. milleproroghe per l'anno 2022) convertito nella legge n. 15/2022, il quale prevede, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, così come modificato con l'art. 1, comma 677 della Legge 199/2025, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio di ciascun anno;

RITENUTO, in attesa dell'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe della TARI per l'anno 2026 nei termini fissati dalla legge, di stabilire le rate di versamento della Tassa Rifiuti per il corrente anno e le relative scadenze, prevedendo l'emissione di un acconto, sulla base delle tariffe applicate l'anno precedente e di una rata di saldo a conguaglio con scadenza successiva al 30 novembre, in considerazione della necessità di assicurare al Comune la disponibilità, in tempi adeguati e certi, delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATE le esigenze di rispetto delle tempistiche necessarie per garantire la consegna degli avvisi cartacei in tempi congrui, oltre al fatto di dare continuità a quanto adottato negli anni passati, e non creare confusione tra i contribuenti;

VALUTATO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, con l'introduzione del nuovo **Bonus Sociale Rifiuti nazionale** e le agevolazioni per il disagio economico relative all'anno 2025 che prevede una riduzione del 25% sul netto dell'importo totale e che verrà applicato in modo automatico;

VALUTATO altresì di confermare il versamento del tributo in argomento per l'anno 2026 in due rate calcolate sulla base delle tariffe con le seguenti scadenze e relativi criteri di calcolo:

- acconto con scadenza 30/06/2026, calcolato per il periodo gennaio-giugno sulla base delle tariffe 2024 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2024;
- saldo calcolato con scadenza 01/12/2026, quale conguaglio tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto e della prossima deliberazione di approvazione tariffe 2026;

DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore "Economico-Finanziario" per la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi mediante dichiarazione individuale;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10.6 di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e, quindi, disporre di non trattenere il bonus sociale rifiuti spettante a compensazione della morosità pregressa del beneficiario a garanzia della natura sociale del bonus in oggetto;

- 3) di indicare i termini di pagamento della TARI, fissando, ai sensi della Legge 147/2013 e dell'art. 18 del vigente Regolamento della Tassa Rifiuti, per l'anno 2026 le seguenti scadenze:
 - ACCONTO scadenza 30/06/2026: calcolato per il periodo gennaio-giugno sulla base delle tariffe 2025 adottate con deliberazione di Consiglio comunale n. 22/2025;
 - SALDO scadenza 01/12/2026: calcolato quale conguaglio 2026 tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto e della prossima deliberazione di approvazione tariffe 2026;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute e la divulgazione delle stesse con le modalità più opportune per consentire la conoscenza agli utenti interessati;
- 5) La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, espressi mediante dichiarazione individuale, in separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

La seduta termina alle ore 22:05

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
RICCHI ARNALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA